

Sanità. Fondi assistenziali

L'autonomo non deduce i contributi

Una persona fisica, non dipendente, non può dedurre dal reddito i contributi versati a enti o casse che hanno solo fini di assistenza sanitaria. L'agevolazione è riservata ai dipendenti (risoluzione delle Entrate 3 dicembre 2014, n.107/E). I fondi sanitari integrativi del Ssn istituiti o adeguati in base all'articolo 9 del decreto legislativo 502/92 che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal Dm 31 marzo 2008, sono «finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza». I contributi versati da tutte le persone fisiche (non solo dipendenti) sono deducibili dal reddito complessivo, fino a 3.615,20 euro. Gli «enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale», che operano negli ambiti stabiliti dal Dm 31 marzo 2008, invece, «possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate» dal Ssn e i contributi a essi versati da datore o lavoratore non concorrono a formare il reddito del dipendente. Secondo un parere della Salute, acquisito dalle Entrate, gli enti o casse aventi solo fine assistenziale, «non possono essere equiparati ai fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9», decreto 502/1992 e, pertanto, non può applicarsi la deduzione dell'articolo 10 del Tuir riservata a tutti.

L.D.S.

